



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI

Sezione Tecnica-Sicurezza e Difesa portuale

Via Destra del Porto, 149-151 – Tel. 0541/50121 – Fax. 0541/54373

Email: rimini@guardiacostiera.it – Sito internet: www.guardiacostiera.it/rimini

ORDINANZA N. _40_/2012

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Rimini:

VISTO: il foglio protocollo n. 2816 in data 25 novembre 2009 dell'Ufficio Locale Marittimo di Bellaria, con il quale il Comandante del Porto di quel porgitore ha proposto di visionare ed approvare il "Regolamento del Porto di Bellaria I.M." al fine di aggiornare l'uso delle aree portuali demaniali, la destinazione di alcuni tratti di banchina adibiti all'ormeggio, nonché il traffico veicolare lungo le banchine del Porto di Bellaria per adeguarle alle attuali esigenze;

VISTE: le precedenti Ordinanze n. 48/1977 in data 13 agosto 1977 (movimentazione delle unità navali) e n° 02/1979 in data 19 gennaio 1979 (destinazione degli ormeggi) del porto di Bellaria I.M.;

TENUTO CONTO: che la manutenzione del porto di Bellaria I.M., in base alla sua classificazione (2^a categoria, 3^a classe), compete al Comune di Bellaria I.M. e che in esso hanno carattere di preminenza gli interessi turistici;

RITENUTO: condivisibile il proposito dell'Ufficio Locale Marittimo di Bellaria e quindi opportuno aggiornare l'uso delle aree portuali demaniali, nonché il traffico veicolare lungo le banchine del Porto di Bellaria per adeguarle alle attuali esigenze;

CONSIDERATA: la necessità di garantire i primari interessi della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza portuale in genere;

VISTI: gli articoli 30, 81, 1174, del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 80, 84 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art. 1 E' approvato l'annesso "REGOLAMENTO DEL PORTO DI BELLARIA", inerente l'uso delle banchine, aree portuali demaniali e degli specchi acquei del porto-canale di Bellaria.

Art. 2 Sono abrogate le Ordinanze n. 48/1977 e n. 02/1979 in premessa citate.

Art. 3 Ove il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'Articolo 1174 del Codice della Navigazione e del D.lgs 18 Luglio 2005 n. 171 e successive modifiche, nonché dalle norme del Codice della Strada ove previsto.

Art. 4 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Rimini, lì 01.06.2012

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giorgio CASTRONUOVO

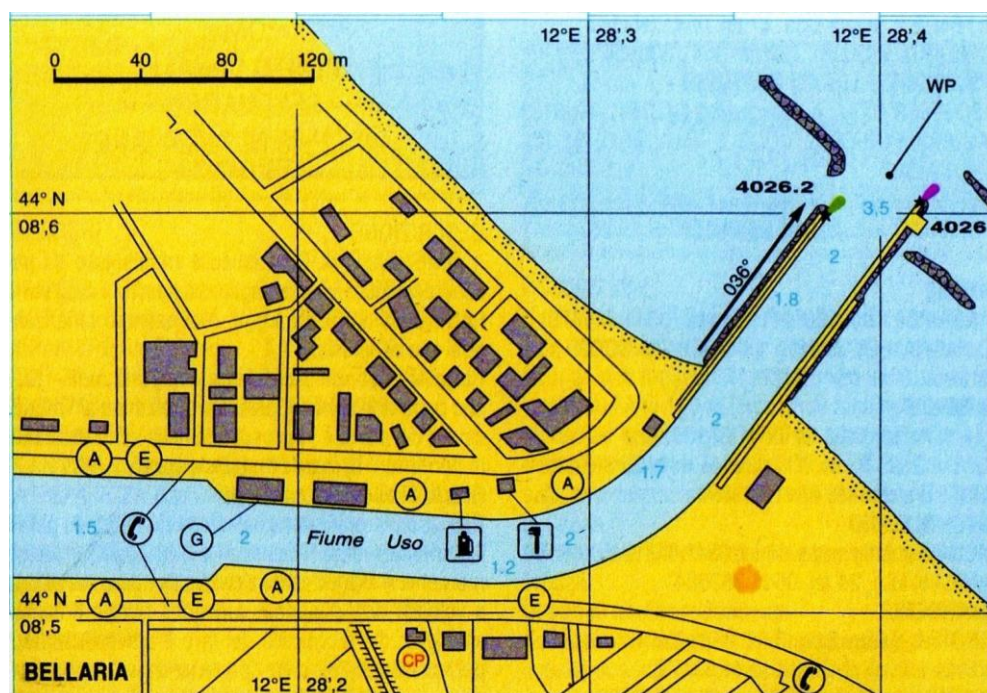


Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO LOCALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA
BELLARIA

Via LE Pinzon, 24/a – 47814 BELLARIA IGEA MARINA (RN) – Tel/Fax 0541/344471
e-mail: bellaria@guardiacostiera.it – sito istituzionale www.guardiacostiera.it

REGOLAMENTO DEL PORTO DI BELLARIA

Approvato con ORDINANZA della Capitaneria di Porto di Rimini
n° 40 del 01-06-2012



EDIZIONE 2012



CAPITOLO I

CAPO 1

ASPETTI GENERALI DEL PORTO

Il Porto Canale di Bellaria-Igea Marina è costituito dalla foce del fiume USO (antico Rubicone) prolungata in mare da due dighe foranee distanti fra loro 25 mt, aggettanti in mare per circa 60 metri

Il canale interamente banchinato, è lungo circa 595 metri (dal passo di accesso fino al ponte stradale) ed è largo tra i 25 mt e i 46 mt.

Il porto canale è soggetto ad insabbiamento e viene costantemente dragato per mantenere una quota media dei fondali a circa 2/3 mt.

Per conformazione, esposizione ai venti predominanti (N e NE) e scarsità dei fondali, all'interno del porto-canale di Bellaria-Igea Marina possono trovare ormeggio unità con pescaggio inferiore a 2 mt e per l'ormeggio di poppa/prua con corpo morto le unità non possono superare la lunghezza di 40 piedi (mt 12.2).

Con condizioni meteomarine avverse è praticamente impossibile entrare e uscire dal porto-canale.

È classificato come porto di rilevanza economica regionale ed interregionale, Categoria 2^a, Classe 3^a, ai sensi dell' art. 4, comma 1°, lett. d) e comma 5° della Legge 28.01.1994, n. 84 ed è destinato principalmente alle attività da diporto, turistica e peschereccia.

Le unità in entrata ed in uscita devono mantenere la dritta rispetto alla mezzeria dell'imboccatura, con la minima velocità tenendo presente che la precedenza spetta allo scafo in uscita.

Le unità devono navigare con la massima prudenza nonché procedere ad una velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra ed il buon governo del mezzo nautico e comunque non superiore a 3 nodi.

Art. 1 - POSIZIONE GEOGRAFICA

Il porto-canale di Bellaria-Igea Marina è costituito dalla foce del fiume USO che sfocia nel Mare Adriatico.

I confini amministrativi sono a Nord-Ovest con il litorale di Cesenatico e a Sud-Est con il litorale di Rimini.

Le coordinate geografiche sono: latitudine 44° 08,5' N - longitudine 12° 28,5' E.

Art. 2 - PUNTI COSPICUI PORTO-CANALE E COSTA

I punti cospicui per riconoscere l'entrata del porto di Bellaria-Igea Marina sono individuati in un grande edificio giallastro (ex colonia FF.SS) posto a levante dell'imboccatura, mentre a circa 1 miglio dalla costa a ponente dell'imboccatura è presente un edificio di 11 piani, di colore marrone con balconi bianchi, e la torre dell'acquedotto alta 45 mt di colore grigio.

Art. 3 - CARATTERISTICHE METEOROLOGICHE

Nel periodo estivo ed autunnale sono dominanti i venti da levante, scirocco e mezzogiorno.

Nel periodo invernale quelli da tramontana, maestrale e ponente.

Tramontana, Grecale e Levante sono sempre pericolosi.

Maestrale e Tramontana sono venti di traversia.

Art. 4 - GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI E OLII ESAUSTI

In ottemperanza al Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182, la Capitaneria di porto di Rimini, con Ordinanza n. 90/2007 in data 13.11.2007, ha approvato il “Piano Raccolta e Gestione dei Rifiuti prodotti da navi e dei residui di carico”, nei porti di Rimini, Riccione, Cattolica e Bellaria.

Il servizio di raccolta e gestione rifiuti viene svolto dal concessionario del servizio con le modalità previste nella relativa concessione.

Il regime tariffario è regolamentato da apposita Ordinanza della Capitaneria di porto di Rimini.

CAPO 2

DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE, DEGLI ORMEGGI E DELLA SOSTA - DESTINAZIONE DELLE BANCHE

Art. 1

Il presente regolamento disciplina l'ormeggio delle unità nel porto-canale di Bellaria-Igea Marina, intendendosi per tale il tratto di canale compreso tra il ponte stradale e l'imboccatura del porto, moli foranei compresi. Rimane esclusa dalla disciplina il tratto di canale a monte del ponte stradale in quanto non ricompreso nel Pubblico Demanio Marittimo.

Art. 2

Fermo restando, per quanto applicabili, le norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento d'Esecuzione, nonché le leggi ed i regolamenti vigenti in materia, la disciplina degli accosti e degli ormeggi delle unità da pesca, da traffico e da diporto, nelle acque nel porto-canale di Bellaria-Igea Marina, è disciplinata dal presente Regolamento.

La disciplina della navigazione di tutte le unità da diporto all'interno del porto canale di Bellaria è regolamentata dall'**Ordinanza n° 11/09 datata 02.04.2009** edita dalla Capitaneria di porto di Rimini, con la quale è stato approvato il **“REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI RIMINI”**.

Considerate le caratteristiche strutturali e la ridotta capacità ricettiva ed i problemi di fondale, tutte le unità che intendono stazionare temporaneamente nel porto-canale di Bellaria-Igea Marina per brevi o lunghi periodi devono richiedere preventiva autorizzazione al Comando dell'Ufficio locale marittimo di Bellaria e, dopo le ore 14, alla Capitaneria di porto di Rimini, tramite VHF Ch.16 o telefono.

Art. 3

Alle unità da pesca e da traffico provenienti da altri porti e comunque per quelle non normalmente stazionanti è vietato fare base nel porto-canale di Bellaria-Igea Marina per motivi connessi alla sicurezza della navigazione, stante le caratteristiche tecniche e lo stato saturo degli ormeggi.

Eventuali istanze in deroga, aventi comunque carattere di eccezionalità, dovranno essere sottoposte con congruo anticipo al Comando dell'Ufficio Locale Marittimo di Bellaria, che si riserva di emanare specifici provvedimenti autorizzativi con le prescrizioni ritenute necessarie al mantenimento della sicurezza e dell'operatività in ambito portuale.

Art. 4

Le unità da pesca e da traffico che intendono fare scalo nel Porto di Bellaria-Igea Marina dovranno fare pervenire la comunicazione prevista dall'articolo 179 del Codice della Navigazione almeno 24 ore prima del previsto arrivo. La ricezione della predetta comunicazione non costituisce ad alcun titolo accettazione della richiesta di approdo da parte dell'Autorità marittima, che si riserva di autorizzare l'approdo subordinatamente alla disponibilità di banchine e al mantenimento delle condizioni di sicurezza ed operatività del porto-canale.

Art. 5

Dall'obbligo di cui all'articolo 4 sono esclusi :

- a) Le unità già facenti base nel porto di Bellaria-Igea Marina;
- b) Le unità da pesca iscritte nel Compartimento Marittimo di Rimini che comunque prima dell'ingresso in porto devono contattare preventivamente il Comando dell'Ufficio locale marittimo di Bellaria per la successiva autorizzazione e, dopo le ore 14, la Capitaneria di porto di Rimini, tramite VHF Ch.16 o telefono.
- c) Le unità da trasporto passeggeri facenti base nel Compartimento Marittimo di Rimini, limitatamente alle operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri. Tali unità dovranno comunque chiedere, prima dell'ingresso in porto, l'autorizzazione all'ormeggio all'Ufficio locale marittimo di Bellaria e, dopo le ore 14, alla Capitaneria di porto di Rimini, tramite VHF Ch.16 o telefono.
- d) Le unità da diporto, salvo quanto di seguito specificato.
Nel caso di arrivo/partenza di una unità da diporto che batta la bandiera di uno Stato non aderente all'accordo di Schengen, il comando di bordo deve dare immediata comunicazione all'Ufficio locale marittimo di Bellaria (dopo le ore 14,00 alla Capitaneria di porto di Rimini), alla Polizia di Frontiera, all'Autorità Doganale ed al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, anche attraverso la presentazione diretta o inoltre via fax della scheda tecnica di rilevamento da redigere secondo il fac-simile allegato (all. 1).

Per le unità da diporto in arrivo/partenza dal porto-canale di Bellaria-Igea Marina e provenienti/dirette verso un paese aderente all'accordo di Schengen, dovrà essere inviata analoga comunicazione, fatta eccezione per la generalità dei passeggeri.

Art. 6

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si intende per:

- a) **UNITA' DA DIPORTO**: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto, così come definita dal Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n° 171 e successive modifiche;
- b) **ORMEGGIO TEMPORANEO**: la possibilità di tenere ormeggiata l'imbarcazione ad una banchina mediante la propria ancora e/o le attrezzature fisse di banchina, con l'obbligo di pronta reperibilità del proprietario/comandante o altra persona dell'equipaggio all'uopo preposta, previa autorizzazione dell'Autorità marittima;
- c) **SOSTA O STAZIONAMENTO**: la permanenza prolungata dell'imbarcazione all'ormeggio assegnato in condizioni di sicurezza mediante l'installazione di impianti (gavitelli, corpi morti, ecc.) con l'allontanamento del proprietario/conducente, anche con successive operazione di ormeggio e disormeggio nello stesso porto.

In tutto l'ambito portuale non è ammessa la permanenza e l'ormeggio di unità da diporto non in regola con la documentazione di bordo e/o in stato di abbandono, con evidente compromissione della galleggiabilità.

Art. 7 - ORMEGGI DELLE UNITA' DA DIPORTO

Le modalità di accosto nonché l'assegnazione dei posti di ormeggio per le imbarcazioni stanziali o per quelle in transito presso le banchine del porto-canale del porto di Bellaria-Igea Marina, libere da concessione, saranno stabilite dal Comandante del Porto, secondo le disposizioni del presente regolamento ed ai sensi dell'art. 62 del Codice della Navigazione. Per le unità da diporto sono previsti ormeggi in transito, ormeggi temporanei/provvisori e lo stazionamento.

L'ormeggio delle unità da diporto in transito (da intendersi per tali quelle provenienti da altri sorgitori) è consentito per un periodo massimo di 48 (quarantotto) ore, o sino a quando le condizioni meteo-marine consentano la navigazione in sicurezza, previa comunicazione all'Autorità marittima e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese.

L'ormeggio temporaneo/provvisorio, così come definito all'art 6, lettera b), è consentito per un periodo massimo di 15 (quindici) giorni, che potranno essere ripetibili, solo su espressa assegnazione dell'Autorità marittima locale, previa presentazione a cura degli interessati, di specifica istanza, in carta resa legale, indirizzata al Comando dell'Ufficio locale marittimo di Bellaria, che, a seconda della disponibilità di ormeggi rapportati alle caratteristiche tecniche delle unità da diporto per le quali si richiede il posto di ormeggio, autorizza l'ormeggio.

Le unità da diporto interessate da una richiesta di ormeggio temporaneo/provvisorio dovranno munirsi altresì di eventuale apposito titolo rilasciato dal Comune di Bellaria-Igea Marina, secondo le modalità stabilite dalla medesima Amministrazione.

Lo stazionamento, così come definito all'art. 6, lettera c), è consentito esclusivamente agli intestatari di licenza di concessione demaniale marittima, per l'occupazione dello specchio acqueo e mantenimento del posto di ormeggio, che viene rilasciata dal Comune di Bellaria-Igea Marina, sentita l'Autorità marittima locale.

Il concessionario deve mantenere gli impianti d'ormeggio in perfetta efficienza, adottando tutte le regole marinare e le cautele necessarie per evitare danni alle persone o alle imbarcazioni vicine ed alle opere portuali.

Nello specchio acqueo in concessione, il titolare deve tenervi ormeggiata l'unità indicata nella licenza di concessione. Egli non può sostituirla con altra, anche di sua proprietà, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità marittima locale sotto il profilo tecnico.

Il Comandante del porto si riserva la facoltà di proporre al Comune di Bellaria-Igea Marina di modificare, revocare o sospendere, in qualsiasi momento, la concessione demaniale marittima rilasciata, per motivi attinenti alla sicurezza, alla polizia portuale e/o per altri motivi contingenti di ordine tecnico.

Art. 8 - DESTINAZIONE BANCHINE

Le banchine del porto-canale di Bellaria-Igea Marina sono così destinate (vedasi planimetria allegato 2):

- a) la **Banchina destra lato Igea Marina (LEVANTE)**: a partire dal confine del demanio marittimo portuale posto a 39 metri dal ponte stradale fino al fanale verde d'ingresso del porto ed è suddivisa in **4** aree, così destinate:

Area 1) dal confine del demanio portuale posto a 39 mt. dal ponte stradale per **metri 153** verso mare destinate all'ormeggio di unità da diporto (all'interno di detta area sono comprese le concessioni demaniali portuali - specchio acqueo - del Circolo Nautico di Bellaria-I.M. (1b) - mt 40 lineari per 14 mt di profondità, n° 2 specchi acquei in concessione al Comune di Bellaria-I.M. (1c) - mt 12,5 lineari per 14 mt di profondità e mt 21,5 lineari per 14 mt di profondità e n° 1 specchio acqueo in concessione al Circolo Motovelico (1a) - mt lineari 32 per 14 mt di profondità). L'ormeggio deve essere effettuato di poppa/prua con corpo morto distante a non più di 14 metri dalla banchina; riservato a mezzi nautici di soccorso della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera (1) sono riservati 13 mt di banchina al confine con l'Area 2.

Area 2) dal limite dell'area 1) per **metri 75** verso mare destinata all'ormeggio delle unità da traffico trasporto passeggeri.

L'ormeggio deve essere effettuato di fianco con l'ausilio di eventuale corpo morto distante a non più di 10 metri dalla banchina;

Area 3) dal limite dell'area 2) per **metri 240** verso mare destinata all'ormeggio delle unità di piccola/media grandezza in ormeggio temporaneo/libero transito.

L'ormeggio in detta area è consentito esclusivamente di fianco, previa comunicazione/autorizzazione dell'Ufficio locale marittimo di Bellaria.

Nel periodo primaverile/estivo l'ultimo tratto della banchina è riservata all'ormeggio di unità da traffico T.P. per le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri nello stesso

periodo è oltretutto presente in ambito portuale e più precisamente lungo i tratti di banchina (area 3 - 8) il traghetto che effettua trasporto passeggeri sponda-sponda nel tratto di banchina nei pressi del bar "ARLECCHINO" e sponda opposta bar "ATLANTIC"; in tutto il tratto di banchina che assume la conformazione a gomito è consentito il solo accosto funzionale alle operazioni di imbarco e sbarco.

Area 4) dal limite dell'area 3) per **metri 154** verso mare fino al fanale verde d'ingresso del porto - Diga foranea.

- b) **Banchina sinistra lato Bellaria (PONENTE):** a partire dal ponte della ferrovia fino al fanale verde d'ingresso del porto ed è suddivisa in 5 aree così destinate:

Area 5) dal ponte stradale per **metri 240** verso mare fino al limite del Ristorante "LA BARACCA" incluso, è destinata all'ormeggio di unità destinate alla pesca.

Area 6) dal limite dell'area 5) per **metri 80** verso mare destinata all'ormeggio temporaneo per le operazioni di varo e alaggio delle unità da pesca/diporto/traffico presso il Circolo Nautico di Bellaria-Igea Marina;

Area 7) dal limite dell'area 6) per **metri 20** area destinata allo sbarco dei molluschi come da Ordinanza n° 107/10 in data 04.10.2010 della Capitaneria di porto di Rimini). Fra la concessione del Circolo Nautico e l'area riservata allo sbarco dei molluschi è presente il distributore di gasolio per pescherecci, per cui le prescrizioni sull'uso della banchina durante le operazioni di bunkeraggio sono regolamentate dall'Ordinanza n°114/03 del 01.12.2003 della Capitaneria di porto di Rimini;

Area 8) dal limite dall'area 7) verso mare per **metri 92** fino alla inizio della diga foranea libero transito unità da pesca/diporto/traffico.

Nel periodo primaverile/estivo l'ultimo tratto della banchina è riservata all'ormeggio di unità da traffico T.P. per le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri, nello stesso periodo è oltretutto presente in ambito portuale e più precisamente lungo i tratti di banchina (area 3 - 8) il traghetto che effettua trasporto passeggeri sponda-sponda nel tratto di banchina nei pressi del bar "ARLECCHINO" e sponda opposta bar "ATLANTIC"; in tutto il tratto di banchina che assume la conformazione a gomito è consentito il solo accosto funzionale alle operazioni di imbarco e sbarco.

Area 9) dal limite dall'area 8) verso mare per **metri 124** fino al fanale verde d'ingresso del porto - Diga foranea.

Art. 9

Per tutti i corpi morti posizionati all'interno del porto-canale di Bellaria-Igea Marina è obbligatorio avere copertura assicurativa per eventuali danni provocati dallo spostamento e/o uso non corretto degli stessi.

Art. 10

Sulle banchine portuali è consentito:

- a) lo sbarco del pescato, con esclusione dei molluschi bivalvi, su tutto il tratto di banchina lato Bellaria e lungo il tratto di banchina lato Igea Marina, lungo l'area 3 di cui al precedente articolo previa autorizzazione dell'Autorità marittima locale.
- b) I molluschi bivalvi devono essere sbarcati nell'area di sbarco a loro destinata come riportato nell'ordinanza n° 107/2010 in data 04.10.2010 della Capitaneria di porto di Rimini.
- c) il deposito di reti/attrezzature da pesca e lo stendimento di cavi limitatamente alle operazioni di ordinaria manutenzione/riparazione.

Le predette operazioni potranno essere eseguite solo per il tempo strettamente necessario per la riparazione/manutenzione senza che venga arrecato pregiudizio o intralcio a persone e mezzi né alla destinazione degli spazi per l'utilizzo consentito, ed al termine gli interessati dovranno comunque provvedere alla pulizia delle aree utilizzate.

Art. 11

Le operazioni di carico/scarico/stoccaggio dei prodotti ittici, al fine di garantire la sicurezza delle attività portuali, dovranno essere effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) Le aree interessate ed ogni altra area attigua eventualmente percorsa dai mezzi meccanici in movimento e/o da nastri trasportatori durante lo svolgimento delle operazioni, sono interdette alla circolazione di pedoni e veicoli non interessati alle stesse e dovranno essere recintate a cura degli operatori con idonee transenne.
- b) Le operazioni dovranno avvenire con l'unità ormeggiata di fianco direttamente in banchina.
- c) Al termine delle attività, gli interessati (comandanti di unità, rappresentanti di Consorzi/Cooperative) dovranno curare che venga effettuata la pulizia delle aree di scarico/carico/stoccaggio e la sistemazione, in modo da non arrecare intralcio/danno a cose e/o persone sulla banchina, dei mezzi meccanici (tipo nastri trasportatori) .

Il carico/scarico e la commercializzazione del pescato devono avvenire nel rispetto di quanto disposto dai vigenti regolamenti comunitari e comunali.

CAPITOLO II

CIRCOLAZIONE E SOSTA IN AMBITO PORTUALE

Art. 1

Per conformazione del demanio marittimo portuale la circolazione sul porto canale di Bellaria-Igea Marina avviene su strade comunali regolamentate da apposite ordinanze.

Nell'ambito portuale sono presenti alcune aree demaniali e non destinate a parcheggio ed a zona di carico e scarico (vedasi planimetria allegato 2), come di seguito elencato:

- a) area di sosta di viale Pinzon lungo il tratto di banchina lato **IGEA MARINA e relativo parcheggio (ex area PORTUR).**
- b) area di sosta di via Rubicone lungo il tratto di banchina lato **BELLARIA,** dove sono riservati n° 2 posti al personale del Corpo.
- c) n° 2 aree di zona carico e scarico.
- d) area parcheggio antistante la sede dell'Ufficio locale marittimo di Bellaria.

Tutte le aree sono regolamentate da apposite ordinanze comunali ed individuate dalla segnaletica orizzontale e verticale prevista dal Codice della Strada.

In considerazione della natura dei siti e della destinazione degli spazi di banchina, la circolazione dei pedoni su tutto l'ambito portuale è ad esclusivo rischio e pericolo dei frequentatori.

Art. 2

Lungo le banchine/dighe foranee del porto canale di Bellaria-I.M. è vietata, per motivi di sicurezza, la circolazione di qualsiasi veicolo, senza alcuna eccezione.

Art. 4

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolo si applicano tutte le disposizioni in materia di circolazione stradale.

Art. 5

Il posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale per la disciplina delle aree di sosta e la verifica della segnaletica esistente, è a cura della Amministrazione Comunale.

CAPITOLO III

DISCIPLINA DEI VARI ED ALAGGI

Art. 1

Le operazioni di varo e alaggio di unità nel porto-canale di Bellaria-Igea Marina mediante mezzi di sollevamento, possono essere effettuate esclusivamente dalle ditte iscritte nei registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione e nei tratti di banchina di seguito specificati:

- a) Banchina sinistra (lato Bellaria) antistante il Circolo Nautico di Bellaria-Igea Marina, titolare di regolare concessione demaniale marittima per l'area in questione, dove effettua tali operazioni con l'ausilio di n° 2 gru.
- b) Ogni altro tratto di banchina ritenuta idonea dal Comando dell'Ufficio locale marittimo di Bellaria in relazione a sopravvenute esigenze portuali con l'ausilio di gru mobili.

Art. 2

Gli armatori/comandanti/proprietari, che intendono alare o varare unità, devono far pervenire entro 24 ore prima dell'operazione al Comando dell'Ufficio locale marittimo di Bellaria, una comunicazione in doppia copia in carta semplice.

Le operazioni di alaggio e varo dei natanti da diporto, come definiti dal Decreto Legislativo n°171/05 e successive modifiche, mediante gru presenti in porto, fermo restando gli obblighi di cui all'art. 1, non sono soggette all'osservanza delle procedure prima specificate.

A tal fine le ditte di cui all'art. 1 devono tenere un registro a pagine numerate e vidimate dall'Autorità marittima, sul quale, di volta in volta, devono trascrivere il giorno, l'ora, le generalità del proprietario del natante che viene alato/varato, nonché le caratteristiche dell'unità e la copertura assicurativa in corso di validità.

Tale registro dovrà essere sottoposto mensilmente al visto dell'Autorità marittima ed esibito ad ogni richiesta della stessa.

Art. 3

Per motivi di tutela della pubblica incolumità e per consentire un miglior controllo sulle condizioni di sicurezza, le operazioni di varo e alaggio nell'ambito del porto di Bellaria-Igea Marina sono consentite esclusivamente:

- a) nel periodo autunno/inverno, dalle ore 08.00 a mezz'ora prima del tramonto;
- b) nel periodo primavera/estate, dalle ore 07.00 a mezz'ora prima del tramonto.

Fuori dai suddetti orari, l'esecuzione delle operazioni in parola è ammessa solo per comprovati ed urgenti motivi, dovuti ad eventuali avarie o a causa di forza maggiore.

Tali operazioni sono sempre vietate con condizioni meteorologiche sfavorevoli e con persone a bordo dell'unità da alare e/o da varare. Nello specchio acqueo antistante gli scali di alaggio/varo è fatto divieto di ormeggio e sosta a tutte le unità allo scopo di non intralciare le normali operazioni di alaggio e varo.

Le operazioni possono essere effettuate esclusivamente dal personale tecnico delle ditte autorizzate all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, preventivamente comunicato a questa Autorità Marittima.

La ditta/società autorizzata assume, altresì, la direzione delle operazioni di alaggio/varo dell'unità, fermo restando l'obbligo di verificare prima dell'esecuzione delle stesse le condizioni della banchina e la sopportabilità della stessa al tonnellaggio dell'unità da alare/varare.

Art. 4

Ferme restando le eventuali osservazioni/prescrizioni dettate dalla competente Azienda Sanitaria Locale, in materia igiene e sicurezza del lavoro, la società/ditta esecutrice delle operazioni, nel corso delle fasi di alaggio/varo, è tenuta alla scrupolosa osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) le fasce utilizzate per il sollevamento devono essere collaudate e munite dei prescritti certificati tecnici di omologazione;

- b) non devono essere costituite situazioni pregiudiziali alla pubblica incolumità, adottando tutte quelle precauzioni, dettate non solo dal buon senso, che assicurino la prevenzione degli incidenti;
- c) deve porsi ogni possibile cautela affinché non vengano causati danni alla banchina ed alle infrastrutture portuali in genere;
- d) deve essere evitata ogni forma di inquinamento marino con divieto di gettare rifiuti di ogni genere nell'ambito del demanio marittimo e nelle zone portuali;
- e) durante le fasi di sollevamento è vietato l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone e/o mezzi in genere non addetti ai lavori nell'area interessata dalle operazioni; a tal fine la zona di operazioni, qualora ricada in area non in concessione o comunque non già delimitata, dovrà essere opportunamente interdetta con apposite transenne o nastro bicolore e idonei cartelli monitori; i concessionari demaniali marittimi non potranno eseguire operazioni di movimentazione delle unità senza aver prima interdetto il transito pedonale e veicolare nell'area di lavoro, a cura di proprio personale, con l'obbligo di mantenere tale interdizione sino al termine della singola operazione.
- f) utilizzare le gru per il sollevamento per i servizi diversi da quelli a cui sono destinate;
- g) è fatto obbligo agli addetti ai lavori di utilizzare i dispositivi di protezione individuali previsti dalle normative vigenti;
- h) lo spazio di manovra deve essere libero ed a distanza di sicurezza dalle eventuali linee elettriche presenti nella zona delle operazioni;
- i) durante le operazioni di alaggio e varo, la ditta esecutrice ha l'obbligo di sistemare pronti all'uso immediato tutti i sistemi antincendio ed antinquinamento
- j) il Titolare/Direttore tecnico effettuante l'operazione è obbligato a segnalare se l'unità oggetto di alaggio viene alata a causa di sinistri marittimi di qualsivoglia natura. Ciò allo scopo di consentire a questa Autorità marittima gli eventuali e necessari adempimenti di competenza.

E' vietato:

- a) lasciare il carico sospeso incustodito;
- b) sollevare carichi superiori alla portata nominale e/o carichi che compromettano la stabilità dell'unità;
- c) utilizzare i mezzi di sollevamento quando gli stessi non siano perfettamente rispondenti in tutte le loro funzioni operative; a tal fine la ditta deve darne immediata comunicazione all'Autorità marittima;
- d) utilizzare, nell'ambito portuale, mezzi meccanici e carrelli per trasporto imbarcazioni in genere non regolarmente omologati e collaudati;
- e) effettuare operazioni di carenaggio e/o lavori simili qualora le aree non siano conformi alle normative vigenti in materia ambientale.

Art. 5

Le società concessionarie dovranno nominare un "DIRETTORE TECNICO" responsabile per le operazioni di alaggio e varo, allo scopo di garantire e vigilare sulla sicurezza e sulla salute

dei lavoratori sul luogo di lavoro nonché sulla corretta esecuzione delle operazioni cantieristiche.

I lavori che richiedono particolari capacità tecniche e professionali potranno essere svolti solo previa nomina e sotto la responsabilità di un "DIRETTORE TECNICO" ad hoc, munito dei titoli previsti dal REGOLAMENTO DI ESECUZIONE AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE - TITOLO IV - CAPO VI - "Delle Abilitazioni Professionali del Personale Tecnico addetto alle costruzioni navali".

Il direttore tecnico è ritenuto personalmente responsabile della corretta esecuzione delle manovre e dell'adozione delle cautele, impartite all'occorrenza dall'Autorità marittima o suggerite dalla esperienza marinaresca.

Al momento dell'insellamento delle unità sulle apposite invasature devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) tutte le unità devono avere un dislocamento pari o inferiore alla capacità dell'invaso;
- b) lo scafo delle unità deve essere in perfetto assetto;
- c) non devono essere presenti ingombri o sporgenze fuoribordo;
- d) devono, al momento del varo, trovarsi in condizioni efficienti di equipaggiamento e di armamento ed in condizioni di sicurezza e stabilità.

Le operazioni di alaggio delle unità in condizioni anormali di assetto, sono eseguite sotto la responsabilità del Comando di bordo, con l'assenso e sotto il controllo del Direttore Tecnico.

I Comandanti e gli equipaggi delle unità da alare o da varare devono attenersi a dette prescrizioni nonché a tutte quelle altre che verranno imposte dal Direttore Tecnico.

Art. 6

E' vietato, per la conformazione del porto canale di Bellaria-Igea Marina e la mancanza di spazi idonei, il deposito delle unità in ambito portuale.

Il deposito potrà avvenire solo all'interno delle aree di demanio marittimo portuale in concessione.

I concessionari delle aree a ciò destinate devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) le unità a motore devono avere le taniche vuote degassificate e le batterie disinserite;
- b) le unità in sosta devono essere sostenute da solide invasature, coperte con cappe di tela olona e, comunque, non contenere sullo scafo ed al suo interno, materiale facilmente infiammabile;
- c) il concessionario deve tenere pulita e ordinata la superficie occupata dalle unità in deposito;
- d) il concessionario non dovrà lasciare nessuna unità con la gru in trazione, ma queste devono essere necessariamente alate su idonee e sicure invasature;
- e) **Sono, comunque, vietati, in tutto il porto, la sosta ed il deposito di unità lungo le banchine per una ampiezza di 2 metri dal ciglio delle stesse.**

CAPITOLO IV

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI PESCA IN PORTO

Art. 1 - NORME

L'attività di pesca sportiva all'interno del porto-canale di Bellaria-Igea Marina è disciplinata dall'Ordinanza n° 24/2011 emanata in data 29.04.2011 dalla Capitaneria di Porto di Rimini.

CAPITOLO V

DISCIPLINA DELLA SOSTA E DEPOSITO DI MERCE E MATERIALI IN AMBITO PORTUALE

Art. 1

In ambito portuale, per conformità dello stesso, non sono presenti aree destinate alla sosta e a deposito di merce e/o materiali.

CAPITOLO VI

NORME PER L'USO DELLA SALDATRICE ELETTRICA O A MISCELA E DELLA FIAMMA OSSIDRICA NEL PORTO DI BELLARIA-IGEA MARINA

Art. 1

Nel porto di Bellaria-Igea Marina, l'uso delle miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica o prodotta da metano, nonché della saldatura elettrica, è regolato dalle norme stabilite dai successivi articoli, fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle prescrizioni, che venissero eventualmente impartite, caso per caso, dall'Ufficio locale marittimo. In tutti i casi è vietato l'uso dell'ossigeno elettrico.

Il Comandante o, in mancanza, gli armatori o i proprietari di navi, imbarcazioni natanti o galleggianti, sia nazionali che estere, su cui si voglia far uso di saldatrici a miscela o elettrica o della fiamma ossidrica, per lavori di qualsiasi genere, dovrà essere autorizzato dall'Autorità Marittima competente, previa domanda in bollo corredata dai seguenti certificati:

- a) certificato di non pericolosità rilasciato dal consulente chimico del porto;
- b) parere del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco;
- c) parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

I responsabili delle unità sulle quali vengono svolte le lavorazioni mediante l'impiego delle predette fonti termiche, hanno l'obbligo di impartire disposizioni al personale perché venga osservato, per quanto di loro competenza, quanto è stabilito dalle presenti norme e quanto è contenuto nell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità marittima.

Qualunque sorgente di calore deve trovarsi a più di 10 metri dal gasogeno. Le manichette in dotazione al brasatore devono avere lunghezza non inferiore a metri 12 (dodici). E' proibito, sia di giorno che di notte, lasciare gasogeni carichi e bombole senza efficace sorveglianza.

E' obbligatorio l'uso della valvola idraulica per chiunque usi la fiamma ossiacetilenica prodotta da gasogeno oppure da impianto centrale. Le bombole di acetilene o di ossigeno dovranno essere tenute al riparo dai raggi solari e lontano da qualsiasi altra sorgente di calore, senza valvola di presa, che sarà applicata e mantenuta solamente durante l'uso. In caso di incendio è necessario allontanare al più presto le miscele o i gas impiegati. In caso di scoppio o di incendio si dovranno usare come mezzi di estinzione la sabbia o estintori di tipo idoneo; per cui è fatto obbligo di tenere un quantitativo sufficiente in vicinanza degli apparecchi.

CAPITOLO VII

DIVIETI A CARATTERE GENERALE

Art. 1

Nelle acque portuali e nella fascia di metri 200 dall'asse dell'imboccatura del porto, fino ad una distanza di metri 1000 dalla testata delle dighe foranee sono vietati:

- a) l'ancoraggio;
- b) la pesca con reti ed attrezzi fissi di qualsiasi tipo;
- c) le immersioni subacquee, fatte salve quelle autorizzate;
- d) effettuare la balneazione e tuffarsi dalle banchine del porto;
- e) gare natatorie, di canottaggio, veliche, sci nautico, la navigazione con wind-surf, a remi, acquascooters e mosconi in genere e similari;
- f) effettuare allenamenti sportivi di qualsiasi genere;
- g) la posa di qualsiasi boa, gavitello o altro attrezzo non preventivamente autorizzato.

Lungo le banchine e all'interno del porto è vietato:

- a) navigare in entrata ed in uscita dal porto con una velocità superiore a 3 nodi;
- b) ormeggiarsi lungo le dighe foranee;
- c) operare il lavaggio del pescato con le acque portuali e praticare attività che possano compromettere la sicurezza dei natanti e/o di quelli vicini;
- d) servirsi delle infrastrutture portuali per scopi diversi da quelli a cui sono destinati;
- e) Il traghettaggio di persone da una sponda all'altra con qualsiasi mezzo nautico. Da tale divieto, sono esclusi i soggetti autorizzati.
- f) lavaggio delle autovetture;
- g) circolare con ogni tipo di veicolo;
- h) esercitare il commercio ambulante sia fisso che itinerante;
- i) attendarsi;
- j) diffondere suoni o annunci di disturbo alla quiete pubblica;
- k) tenere comportamenti che possono, a qualsiasi titolo, compromettere il regolare andamento delle operazioni portuali;
- l) lasciare le cime di ormeggio in banchina quando l'unità prende il mare;
- m) accendere fuochi e svolgere attività pericolose senza la necessaria autorizzazione.
- n) gettare nelle acque portuali qualsiasi tipo di rifiuto, sostanze o materiale comunque inquinante;

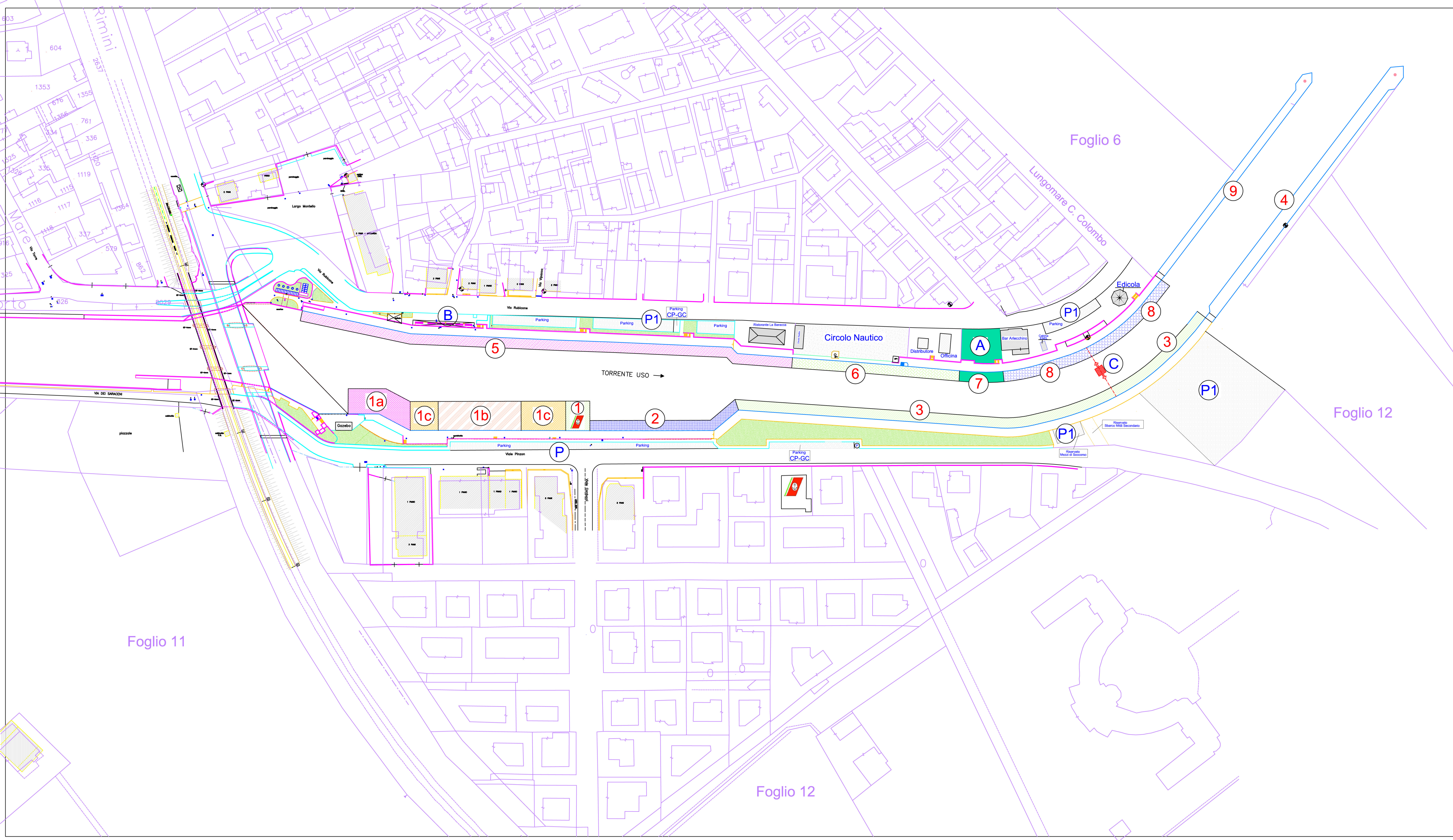
- o) accendere fuochi o tenere fiamme libere ed usare saldatrice a gas o elettrica nel porto a bordo delle unità all'ormeggio. L'uso di quest'ultima può avvenire solo su autorizzazione dell'Autorità marittima e con l'osservanza di tutte le eventuali prescrizioni di sicurezza previste in materia.
Chiunque abbia notizia di un inizio di incendio a bordo di una unità, deve darne comunicazione con immediatezza ai Vigili del Fuoco e all'Autorità marittima, adottando, nel contempo, per quanto praticabile, i primi interventi di emergenza atti ad eliminare o limitare l'incendio;
- p) l'uso di fischi o della sirena è consentito unicamente per le segnalazioni di manovra previste dalle vigenti norme per prevenire gli abbordi in mare;
- q) l'uso improprio dell'impianto antincendio portuale;
- r) depositare nelle aree portuali merci e materiali di qualunque natura senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità marittima;
- s) gettare o lasciare rifiuti di qualsiasi genere. E' consentito solo negli appositi cassonetti e/o isole ecologiche all'uopo predisposti;
- t) effettuare bunkeraggio con autobotti senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità marittima (Ordinanza n. 114 in data 01.12.2003 della Capitaneria di porto di Rimini);
- u) effettuare rifornimento di combustibile mediante travaso di taniche, fusti o altro contenitore;
- v) effettuare bunkeraggio senza l'osservanza delle prescrizioni previste in materia di sicurezza (Ordinanza n. 114/03 in data 01.12.2003 della Capitaneria di Porto di Rimini);
- w) effettuare operazioni di alaggio e varo in zone non consentite;
- x) effettuare lo sbarco del pescato in zona portuale non consentita;
- y) depositare merci o liquidi di natura infiammabile pericolosa;
- z) sostare con veicoli in zone vietate. E' consentito solo negli appositi spazi predisposti e contrassegnati sull'asfalto e da apposita segnaletica, prevista dal Codice della Strada, sia orizzontale che verticale.
- aa) ormeggiarsi in corrispondenza delle scale di risalita presenti lungo i tratti di banchina portuale. E' consentito solo per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni di sbarco imbarco di persone. Il divieto di cui sopra è valido anche per il deposito di attrezzature da pesca. Le scale di risalita devono mantenersi sempre libere e sgombre da qualsiasi materiale;
- bb) ormeggiarsi oltre che nei tratti di banchina destinati dalle vigenti ordinanze a bunkeraggio/sbarco molluschi, anche nel tratto a gomito del porto-canale sia lato Bellaria che lato Igea Marina.
- cc) effettuare lo scarico dei servizi igienici nelle acque del porto;
- dd) effettuare lo svuotamento di acque di sentina;
- ee) effettuare lavori di pulizia della carena in ambito portuale e/o aree in concessione qualora le strutture non rispettino le vigenti normative igienico/sanitarie - ambientali;
- ff) usare detersivi o detergenti non biodegradabili per il lavaggio di unità qualora tale uso comporti lo sversamento in mare di tali sostanze;
- gg) svolgere a bordo delle unità agli ormeggi attività commerciali, professionali, artigianali.

- hh) depositare oli e batterie usate lungo le banchine portuali. Il loro conferimento solo per gli oli esausti è consentito solo esclusivamente in area predisposta (zona ecologica);
- ii) depositare oli esausti vegetali nei contenitori destinati agli oli minerali esausti;
- jj) avere comportamenti non conformi a quanto dettato dal capitoli precedenti del presente regolamento.

1. Data e ora di arrivo in Darsena	GG/MM/AA: / / /H:
2. Nome imbarcazione	
3. Nazionalità e compartimento	
4. Tipo imbarcazione (motore/vela)	
5. Lunghezza	
6. Tonnellate stazza lorda	
7. Ultimo porto di approdo	
8. Equipaggi: - Numero - Nazionalità	
9. Passeggeri: - Cognome e nome - Luogo/data di nascita - Residenza - Nazionalità - Cognome e nome - Luogo/data di nascita - Residenza - Nazionalità	/ / / / / / /
10. Proprietario: - Cognome e nome - Luogo/data di nascita - Residenza - C.F./P.I.	/ /
11. Data e ora partenza dalla Darsena	GG/MM/AA: / / /H:
12. Destinazione	
13. Variazione persone: - Equipaggio - Passeggeri	

NOTE AGGIUNTIVE: _____

Dichiara di essere consapevole che l'ufficio può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (legge 31/12/96, n° 675, art. 10 "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali").



LEGENDA

1	ORMEGGIO RISERVATO G.C.	9	Capitaneria di Porto-Guardia Costiera Uff. Locale Marittimo
2	TRASPORTO PASSEGGERI	1a	CIRCOLO MOTOVELICO
3	ORMEGGIO TEMPORANEO LIBERO TRANSITO	1b	CIRCOLO NAUTICO
4	DIGA FORANEA	1c	COMUNE DI BELLARIA I.M.
5	ORMEGGIO UNITA' PESCA	A	Area Carico e Scarico
6	ORMEGGIO TEMPORANEO (VARO/ALAGGIO/BUNKER)	B	Pescheria
7	SBARCO MOLLUSCHI	C	TRAGHETTO
8	ORMEGGIO TEMPORANEO LIBERO TRANSITO	P	Parcheggi
		P1	Parcheggi Demaniali

**CAPITANERIA DI PORTO
GUARDIA COSTIERA**

Ufficio Locale Marittimo

**REGOLAMENTO DEL PORTO
BELLARIA IGEA MARINA**

ELABORATO:

PLANIMETRIA AREA PORTUALE

SCALA

1: 1000

